

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3814-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**PRETI**)

nella seduta del 20 febbraio 1967

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra l'Italia e la Francia fin dal 1930 è stata concordata una Convenzione per regolare il problema delle imposizioni fiscali nei confronti dei cittadini dei due paesi, evitando i danni e gli inconvenienti delle doppie imposizioni sia che esse riguardino il reddito come per quanto riguarda il patrimonio.

La Convenzione del 1930 era basata sullo schema di accordi analoghi elaborato da una apposita commissione di esperti nominata nel 1928 in seno alla Società delle Nazioni, schema che venne poi sottoposto a revisione in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OCSE) allo scopo di adeguarlo alle mutate situazioni dei vari paesi in materia fiscale e tributaria. Da ciò presero occasione l'Italia e la Francia per una nuova trattativa che si concludeva con la stipulazione in data 29 ottobre 1958 di una nuova Convenzione.

Senonché anche questa nuova Convenzione non poteva corrispondere in pieno alle variazioni che successivamente i due paesi introducevano nelle loro rispettive legislazioni e richiedeva pertanto una revisione che l'Italia e la Francia concordavano con un nuovo accordo firmato a Parigi il 6 dicembre 1965 quale

parte integrante della Convenzione del 29 ottobre 1958.

Tenendo presente che questa Convenzione è stata approvata dal nostro Parlamento e che la relativa ratifica è stata autorizzata con legge 9 febbraio 1963, n. 469, il relatore propone alla Camera che sia approvato anche questo accordo aggiuntivo che, come detto, se approvato, farà parte integrante della Convenzione stessa.

Per quanto riguarda il merito dell'accordo aggiuntivo la considerazione più importante riguarda la limitazione della Convenzione alle imposte sul reddito dato che nella legislazione francese non vi è allo stato attuale alcuna im-

posta patrimoniale. Norme particolari sono inoltre stabilite per quanto riguarda la tassazione dei dividendi e degli interessi e per evitare ogni forma di discriminazione in materia fiscale fra i contribuenti dei due Stati. Tutto ciò per dare chiarezza di rapporti in un settore così importante delle relazioni fra l'Italia e la Francia e per favorire il miglior sviluppo nel campo della vita economica, degli scambi commerciali e dei servizi. Anche per queste ragioni, pertanto, il relatore propone l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.